



TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di imprese

N. R.G. 2629/2021

Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di impresa, nella persona del giudice dott. Benedetto Sieff, sciogliendo la riserva, pronuncia la seguente

ORDINANZA

3. Le successive acquisizioni di partecipazioni sociali da parte di , mediante i citati otto atti di cessione del 26 e 27 agosto 2021, sono pure da ritenersi sottratte all'operatività del diritto di prelazione in esame, giacché rientranti nell'altro caso di esclusione del diritto di prelazione costituito dal *"trasferimento della partecipazione ad altri soci"*, secondo formula letterale che, invero, non lascia spazio a dubbio interpretativo alcuno.

3.1. A tale riguardo, non merita seguito la tesi dei ricorrenti secondo cui non avrebbe potuto beneficiare di tale esclusione giacché, all'atto della conclusione dei contratti del 26 e 27 agosto 2021, essa non era ancora iscritta nel libro dei soci.

Preme preliminarmente osservare che la norma contrattuale in esame non prevede che il trasferimento debba avvenire tra soci iscritti al libro dei soci. Sul piano letterale ciò assume un pregnante significato, atteso che, altrove, nel testo dello statuto, viene talora fatto richiamo all'iscrizione nel libro dei soci. Ad esempio, secondo le segnalazioni degli stessi ricorrenti, là dove si prevede: che la comunicazione del trasferimento, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sia effettuata ai soci iscritti nel relativo libro; che la violazione del diritto di prelazione impedisce l'iscrizione nel libro in parola (art. 8); che il recesso dev'essere iscritto nello stesso libro (art. 10); che hanno diritto di voto i soci scritti nel relativo libro (art. 24).

In ogni caso, venuto meno l'obbligo legale di tenere il libro dei soci (come riconoscono gli stessi ricorrenti), l'art. 2470 c.c. stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, introducendo una regola che - proprio perché impone in via generale una forma di pubblicità legale che in maniera indistinta e uniforme riguarda tutti i rapporti sociali, a garanzia di esigenze superindividuali di certezza nella circolazione delle partecipazioni sociali, con ciò contestualmente ingenerando presso il pubblico un legittimo affidamento rispetto a quanto risulti dal registro delle imprese - assume carattere inderogabile e, come tale, non si presta in alcun modo ad essere superata da disposizioni negoziali di diverso tenore che, in quanto tali, sono da ritenersi nulle, quand'anche anteriori alle modifiche introdotte al cit. art. nel 2009 nel senso di prevedere quale unica forma pubblicitaria quella del deposito presso il registro delle imprese, tenuto conto dell'obbligo degli amministratori, alla data di entrata in vigore delle modifiche, di allineare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Questo senza considerare che il trasferimento della partecipazione non costituisce esercizio di diritti sociali nell'ambito dell'esecuzione del contratto sociale, bensì esercizio dei diritti che a ciascun socio competono, nei rapporti esterni, quale titolare della partecipazione, e segnatamente del diritto di poter liberamente disporre del valore patrimoniale che essa partecipazione esprime.

- -

Trento, 15 novembre 2021

Il giudice
Benedetto Sieff